

PROTOCOLLO DELLE RELAZIONI SINDACALI

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI CAGLIARI

CRITERI DI ATTUAZIONE DELLE NORME RELATIVE AI DIRITTI E ALLE RELAZIONI SINDACALI
CCNL Comparto Ministeri vigente e CCIN Ministero della Giustizia

PREMESSA

Il Sistema delle relazioni sindacali è fondato sul principio di favorire la collaborazione tra le parti affinché congiuntamente - pur nel rispetto della distinzione di ruoli e responsabilità - si pervenga alla realizzazione di un unico obiettivo che è quello di contemperare l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale, con l'esigenza dell'Amministrazione tesa all'incremento della efficacia ed efficienza dei servizi erogati alla collettività.

Il presente protocollo, nel rispetto delle vigenti normative contrattuali, definisce criteri, tempi e modalità per l'attuazione delle diverse forme di relazioni sindacali e trova applicazione nei rapporti tra Procura della Repubblica di Cagliari e rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali di categoria firmatarie del CCNL e le RSU, cui è riconosciuta pari dignità e legittimazione negoziale.

Il presente protocollo concorre a potenziare la funzionalità della Procura della Repubblica di Cagliari per il tramite di una responsabile partecipazione e nella salvaguardia dei diritti di coloro che vi operano.

INDICE PROTOCOLLO RELAZIONI SINDACALI

TITOLO I : DISPOSIZIONI GENERALI

- Art.1 – Obiettivi e finalità
- Art.2 – Campo di applicazione
- Art.3 – Durata, efficacia e verifica
- Art.4 – Interpretazione autentica

TITOLO II : RELAZIONI SINDACALI

CAPO I : Contrattazione decentrata

- Art.5 – Ambito e materia della contrattazione decentrata
- Art.6 – Interdipendenza tra livelli di contrattazione
- Art.7 – Soggetti Sindacali e Delegazioni trattanti composizione
- Art.8 – Tempi e modalità della contrattazione

CAPO II : Prevenzione dei conflitti

- Art.9 – Controversie e conciliazione
- Art.10 – Raffreddamento del contenzioso

CAPO III : Relazioni sindacali a livello di Istituto

- Art.11 – Albo sindacale
- Art.12 – Stanza sindacale
- Art.13 – Patrocinio
- Art.14 – Ufficio relazioni sindacali

CAPO IV : Informazione

- Art.15 – Norma generale
- Art.16 – Informazione preventiva
- Art.17 – Informazione successiva

CAPO V : Consultazione ed esame congiunto

- Art.18 – Criteri generali
- Art.19 – Modalità di convocazione
- Art.20 – Obbligo della consultazione

TITOLO III : DIRITTI SINDACALI

CAPO I : Assemblee sindacali

- Art.21 – Norma generale
- Art.22 – Modalità di convocazione
- Art.23 – Svolgimento
- Art.24 – Minimi di servizio

CAPO II : Scioperi

- Art.25 – Diritto di sciopero
- Art.26 – Tentativo di conciliazione
- Art.27 – Minimi di servizio

CAPO III : Referendum

- Art.28 – Indizione del referendum
- Art.29 – Procedure

L'anno 2016, il giorno 01 marzo 2016, presso la sede della Procura della Repubblica di Cagliari, in sede di negoziazione decentrata tra:

La delegazione di parte pubblica della Procura della Repubblica di Cagliari :
rappresentata da :

E la delegazione di parte sindacale costituita da :

Rappresentanza Sindacale Unitaria (R.S.U.)
Rappresentanti delle OOSS firmatarie del CCNL territorialmente competenti

viene stipulato

il presente Protocollo d' Intesa concernente i criteri di attuazione delle norme relative ai diritti e alle relazioni sindacali.

TITOLO I : DISPOSIZIONI GENERALI

ART.1 - OBIETTIVI E FINALITÀ

1. Il presente protocollo, ai sensi dell'art.3 del CCNL, ha la finalità di attivare un corretto, costruttivo e stabile sistema di relazioni sindacali che, nel rispetto della distinzione e autonomia dei ruoli, sia coerente con l'obiettivo di contemperare l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle loro condizioni di lavoro e del loro sviluppo professionale, con l'esigenza di incrementare e qualificare le prestazioni dei servizi erogati dalla Procura della Repubblica alla collettività. Il tutto improntato alla correttezza e trasparenza delle parti. Le relazioni sindacali si esplicano, in base al CCNL vigente del Comparto Ministeri, del CCNI

del Ministero della Giustizia e delle norme che disciplinano il rapporto di lavoro e i diritti sindacali.

2. Oggetto del presente accordo è la definizione di tali rapporti per ognuno dei punti sopraindicati.

ART.2 – CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Il presente accordo si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, esclusi i dirigenti, dipendente della Procura della Repubblica di Cagliari e destinatario del CCNL Comparto Ministeri.

ART.3 – DURATA, EFFICACIA E VERIFICA

1. Il presente accordo ha durata permanente ed è soggetto, come gli altri di cui al successivo comma, a verifica annuale, anche in relazione allo stato di attuazione di ogni contratto e ad eventuali innovazioni derivanti da accordi nazionali e/o di comparto che si intendono automaticamente recepiti.
2. I componenti le delegazioni indicate all'art.7 e che sottoscrivono il presente accordo, hanno titolo a richiedere la verifica annuale. Al termine della verifica l'accordo potrà essere modificato con un'intesa tra le parti, applicando la procedura di cui all'art.8

ART.4 – INTERPRETAZIONE AUTENTICA

1. In caso di disaccordo sulla interpretazione del testo sottoscritto, saranno i medesimi soggetti ammessi alla trattativa a risolvere, anche con la riscrittura del testo, tale conflitto. A tal fine, su richiesta di una delle parti, i soggetti di cui all'Art. 7 saranno convocati entro 2 gg. in prima seduta, che avrà lo scopo di stabilire il calendario dei lavori che dovranno concludersi entro 30 gg. con la stesura del relativo accordo.
2. Di tale ulteriore accordo si dà informazione tempestiva a tutti i dipendenti della Procura della Repubblica di Cagliari

TITOLO II : RELAZIONI SINDACALI

CAPO I : CONTRATTAZIONE DECENTRATA DI AMMINISTRAZIONE

ART.5 – AMBITO E MATERIA DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA

1. Presso la sede della Procura della Repubblica di Cagliari la contrattazione si svolge sulle materie indicate dal CCNL vigente e dal CCNI.

ART.6 – INTERDIPENDENZA TRA I LIVELLI DI CONTRATTAZIONE

1. Ferma restando la titolarità degli organismi nazionali delle OO.SS. relativamente alla contrattazione con l'ARAN, a quella decentrata e alla definizione delle norme attuative del CCNL, il presente accordo non potrà prescindere da integrazioni e precisazioni che scaturiscano da successive contrattazioni a livello nazionale e che dovranno essere recepite nel testo della presente contrattazione tramite specifiche convocazioni delle parti.

ART.7 – SOGGETTI SINDACALI E DELEGAZIONI TRATTANTI, COMPOSIZIONE

1. I soggetti sindacali nella Procura della Repubblica di Cagliari sono:
 - Le rappresentanze sindacali Unitarie RSU;
 - Gli Organismi di tipo associativo delle associazioni sindacali rappresentative;
 - Le Organizzazioni Sindacali
2. La delegazione trattante per la contrattazione integrativa di Istituto è costituita:
 - a) Per la parte pubblica:
 - dal Procuratore della Repubblica o un suo delegato; dal dirigente o un suo delegato;
 - b) per la parte sindacale:
 - dalle RSU e dalle Organizzazioni di categoria territoriali firmatarie del CCNL

ART.8 – TEMPI E MODALITÀ DELLA CONTRATTAZIONE

1. L'avvio della procedura di contrattazione decentrata è dato dalla presentazione di una piattaforma da parte di una delle delegazioni, con trasmissione del documento via PEC o in altra forma che dia certezza alla comunicazione;
2. Le RSU e le OOSS possono formulare proposte sulle eventuali modifiche organizzative e gestionali nonché sulle strategie di valorizzazione del lavoro e della qualità dei servizi.
3. Entro 10 giorni dalla presentazione formale della piattaforma, si apre la trattativa con la convocazione della R.S.U. e tutte le OO.SS. aventi titolo alla contrattazione decentrata.
4. La piattaforma è presentata e messa a disposizione di tutti i componenti le delegazioni almeno 5 giorni lavorativi prima dell'inizio della trattativa.
5. L'Amministrazione, tramite l'ufficio delle relazioni sindacali, dopo aver informato tutti i soggetti aventi titolo a trattare, entro 10 giorni successivi al ricevimento della piattaforma, convocherà la prima riunione.
6. L'avviso di convocazione contenente l'indicazione delle materie da trattare dovrà, di norma essere recapitato a tutti i componenti con almeno 5 (cinque) giorni di preavviso.
7. La contrattazione dovrà concludersi di norma entro i 30 giorni dal suo formale avvio, sviluppandosi sulla base di un calendario di incontri finalizzati alla conoscenza e valutazione dei reciproci orientamenti e delle possibili convergenze.
8. Qualora nel corso della contrattazione emerga l'opportunità di formare tavoli tecnici per l'approfondimento della materia, se ne concorderà la composizione e le attribuzioni. A tal fine può essere chiesto il rinvio della contrattazione, se la maggioranza dei componenti presenti sono d'accordo. Sono fatti salvi i limiti temporali sopra stabiliti e comunque, eccezionalmente, non si potrà derogare a un periodo superiore a un terzo del termine massimo.
9. La contrattazione decentrata si conclude con un dettagliato accordo che va sottoscritto dalle parti, il testo siglato dovrà essere, obbligatoriamente affisso all'albo e divulgato, a cura dell'Ufficio per le relazioni sindacali, a tutto il personale in forza.
10. L'accordo ha piena validità dal giorno successivo alla stipula, se non concordato diversamente.
11. Durante l'intera fase negoziale (i primi 10 giorni ed i successivi 30) le parti si impegnano a non assumere alcuna iniziativa riguardo ai temi trattati.

CAPO II: PREVENZIONE DEI CONFLITTI

ART.9 – CONTROVERSIE E CONCILIAZIONE

1. Qualora dovessero insorgere controversie interpretative o applicative su materie del presente accordo, del CCNL, del CCNI, l'Amministrazione, su richiesta motivata di una delle parti, convocherà entro 5 giorni dalla richiesta medesima una riunione con le modalità indicate al successivo art.10.

ART.10 – RAFFREDDAMENTO DEL CONTENZIOSO

1. Allo scopo di evitare il formarsi di contenzioso si concorda che, su richiesta di una delle parti contraenti e nei termini previsti al precedente art.9, l'Amministrazione convoca in una apposita riunione e secondo il criterio di pariteticità una rappresentanza di parte pubblica e una rappresentanza di parte sindacale (R.S.U., OO.SS.), al fine di favorire il confronto e cercare soluzioni che facciano venire meno i motivi del contendere.
2. Le decisioni assunte al termine dell'incontro saranno comunicate a tutto il personale amministrativo nei modi previsti al precedente art.8 comma 9.

CAPO III : RELAZIONI SINDACALI

ART.11 – ALBO SINDACALE

1. Entro 30 giorni dalla stipula del presente accordo l'amministrazione, considerata la peculiarità dei locali della Procura della Repubblica, predispone in luoghi accessibili a tutto il personale appositi spazi per l'affissione di almeno 2 bacheche sindacali.
2. La R.S.U. e le OO.SS., o chi da questi delegati, hanno diritto di affiggere materiale di interesse sindacale e senza preventiva autorizzazione. Copia dei medesimi documenti viene consegnata all'Ufficio per le relazioni sindacali.
3. Stampati e documenti possono essere diffusi dalla R.S.U. e/o dalle OO.SS. anche via mail agli indirizzi dei delegati della R.S.U. e al personale.
4. Al fine di consentire la piena accessibilità della documentazione sindacale a tutti i lavoratori, viene attivata, in connessione al sito istituzionale dell'Amministrazione, una extranet o bacheca sindacale elettronica, nella quale la RSU e le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente protocollo possono pubblicare liberamente i loro documenti.

ART.12 – STANZA SINDACALE

1. Entro 30 giorni dalla stipula del presente accordo, l'amministrazione mette a disposizione, su richiesta dei soggetti sindacali di cui all'art. 7, un locale idoneo per lo svolgimento delle riunioni.
2. L'amministrazione autorizza l'uso di strumenti funzionali allo svolgimento dell'attività sindacale, (accesso alla rete internet, fotocopiatrice...) e consente alla RSU l'utilizzo delle proprie postazioni di lavoro anche ai fini delle attività di rappresentanza.

ART.13 – PATROCINIO

1. La R.S.U. e/o le OO.SS., al fine della tutela dei singoli lavoratori, o di interessi collettivi, hanno facoltà di accesso ai relativi atti.
2. I dipendenti possono farsi assistere o difendere dalle Rappresentanze Sindacali durante le fasi del procedimento disciplinare.
3. La RSU e/o le OO.SS. e l'Amministrazione valutano congiuntamente, anche sulla base della comunicazione di atti e provvedimenti, le situazioni che possono essere problematiche per la personalità del lavoratore.

ART.14 – UFFICIO RELAZIONI SINDACALI

1. L'Amministrazione comunica a tutti i soggetti sindacali, il responsabile dell'Ufficio Relazioni Sindacali (U.R.S.) entro 30 giorni dalla stipula del presente contratto,
2. Ciascuna OO.SS. comunicherà all' U.R.S. il recapito del responsabile sindacale provinciale/territoriale di categoria e l'elenco aggiornato del personale dell'Amministrazione Giudiziaria facente parte di organismi dirigenti sindacali.

CAPO IV : INFORMAZIONE

ART.15 – NORMA GENERALE

1. L'Amministrazione fornisce informazioni ai soggetti sindacali titolari della contrattazione decentrata al fine di assicurare la completa conoscenza sulle misure e sugli atti inerenti la gestione del rapporto di lavoro ai sensi degli art. 6 lett. A del CCNL e art.7 lett. A del CCNI del Ministero della Giustizia.
2. La relativa documentazione scritta sarà consegnata ai componenti le delegazioni prima di ogni incontro nei tempi indicati al successivo art.16

Art.16 – INFORMAZIONE PREVENTIVA

1. L'informazione preventiva sulle materie elencate dal CCNL di comparto vigente come integrato dal CCNI del Ministero della Giustizia, è fornita, ai soggetti indicati nell'art.7 del presente accordo, con la trasmissione in forma scritta, anche tramite posta elettronica, di tutta la documentazione necessaria ad assicurare la completa conoscenza delle determinazioni dell'amministrazione, almeno 10 (dieci) giorni lavorativi prima

dell'emanazione o adozione di atti aventi riflesso sul rapporto di lavoro e almeno 5 (cinque) giorni prima la contrattazione decentrata.

2. L'Amministrazione non potrà adottare alcun provvedimento su materie per le quali è prevista l'informazione preventiva, qualora non abbia rispettato gli adempimenti di cui al comma precedente.
3. Per le comunicazioni formali, le parti considerano la comunicazione via mail, come univoca ed accettata, fatto salvo l'inserimento obbligatorio della richiesta di conferma di ricezione, che certificherà l'avvenuta ricezione. L'ufficio delle relazioni sindacali, è tenuto alla verifica dell'avvenuta ricezione della comunicazione, interagendo, in caso di mancata ricezione della mail, anche a mezzo telefonico, sino all'accertamento dell'avvenuta segnalazione o ricezione.

ART.17 – INFORMAZIONE SUCCESSIVA

1. L'informazione successiva sulle materie previste dal CCNL di comparto vigente come integrato dal CCNI del Ministero della Giustizia, è fornita ai soggetti indicati nell'art.7 entro 7 (sette) giorni dall'emanazione dell'atto o del provvedimento

CAPO V : CONSULTAZIONE ED ESAME CONGIUNTO

ART.18 – CRITERI GENERALI

1. La consultazione va attivata prima dell'adozione, da parte dell'amministrazione, di atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro. In tal caso può essere attivata, al fine di evitare l'insorgere di conflitti e su richiesta delle parti contraenti, contestualmente ad un esame congiunto di dette tematiche, tenuto conto dei riflessi che queste hanno sul rapporto di lavoro.

ART.19 – MODALITÀ DI CONVOCAZIONE

1. La consultazione e l'esame congiunto inizia entro 5 giorni dalla richiesta motivata di almeno uno dei soggetti di cui all'art.7 e si conclude entro i successivi 15 giorni, con la stesura di un verbale sulle determinazioni assunte.

ART.20 – OBBLIGO DELLA CONSULTAZIONE

Considerato quanto esplicitato nei precedenti art.18 e 19, la consultazione è comunque obbligatoria per le seguenti materie:

- a) criteri per l'organizzazione degli uffici;
- b) criteri per l'attribuzione dei carichi di lavoro;

TITOLO III : DIRITTI SINDACALI

CAPO I : ASSEMBLEE SINDACALI

ART.21 – NORMA GENERALE

1. Il personale in servizio a qualsiasi titolo presso la sede della Procura della Repubblica di Cagliari, ha diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali in un locale dell'amministrazione concordato con U.R.S., presso la sede centrale o sedi decentrate, senza soluzione di continuità giuridica ed economica del servizio per n. 12 ore annue individuali.
2. Le assemblee in orario e fuori orario di lavoro sono indette singolarmente o congiuntamente dai soggetti indicati all'art.7, c.1 del presente accordo.
3. In concomitanza di scioperi/manifestazioni possono essere indette, nei locali dell'amministrazione, assemblee da considerare fuori orario di servizio e sotto la diretta responsabilità degli organizzatori.

ART.22 – MODALITÀ DI CONVOCAZIONE

1. La convocazione dell'assemblea, la sede, l'eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni e l'ordine del giorno sono resi noti dai soggetti promotori almeno 3 giorni prima con comunicazione scritta all'Amministrazione (U.R.S.).
2. L'U.R.S., ricevuta la comunicazione, informa, immediatamente sulla disponibilità del locale e

l'Amministrazione adotta tutte le misure idonee a favorire la massima partecipazione del personale all'assemblea.

ART.23 – SVOLGIMENTO

1. Le assemblee in orario di lavoro si svolgono preferibilmente all'inizio o al termine dell'orario di servizio.
2. Al fine di favorire la reale fruizione del diritto soggettivo a partecipare sin dall'inizio all'assemblea, e questa debba svolgersi in una sede distante dal luogo di lavoro, il personale è autorizzato ad uscire dalla propria sede di servizio fino a 30 minuti prima dell'orario previsto di inizio dell'assemblea. Analoga procedura sarà utilizzata qualora il personale medesimo debba riprendere servizio al termine dell'assemblea. I suddetti periodi di tempo saranno calcolati nel monte ore individuale destinato alle assemblee.
In alternativa è facoltà del personale utilizzare permessi personali per raggiungere la sede dell'assemblea.
3. In occasione di assemblee territoriali indette in orari di servizio non coincidenti esattamente con l'ora d'inizio e/o termine dell'assemblea medesima, e per una quantità oraria non apprezzabile ai fini del servizio stesso, si potrà anticipare la sospensione del servizio e/o non riprendere servizio, rispettivamente prima dell'inizio o dopo la conclusione dell'assemblea. In tal caso il personale interessato è tenuto a recuperare successivamente l'orario di servizio non prestato.

ART.24 – MINIMI DI SERVIZIO

1. L'assemblea assicura diritti inalienabili di partecipazione e di informazione di tutti i lavoratori a qualunque titolo in servizio, l'amministrazione adotta tutte le misure idonee a favorire la massima partecipazione del personale all'assemblea nel rispetto dei servizi minimi essenziali conformemente alla L.146/90 relativa alle "Norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali"

CAPO II : SCIOPERI

ART.25 – DIRITTO DI SCIOPERO

1. *In caso di sciopero vale il preavviso previsto dalle norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali. Il preavviso dato dalle OO.SS. nel rispetto delle suddette norme di garanzia, esonera i singoli lavoratori da ogni altro tipo di comunicazione per poter esercitare il proprio diritto di sciopero.*
2. *E' assolutamente illegittimo e configurabile come antisindacale ogni comportamento teso a limitare lo sciopero legittimamente indetto, salvo i casi tassativamente previsti dalle norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali.*

ART.26 – TENTATIVO DI CONCILIAZIONE

1. Solo in caso di controversie sorte a livello locale, le parti contraenti convengono sulla necessità che la effettuazione di azioni di sciopero, ovvero l'emanazione di provvedimenti riguardanti conflitti in atto di particolare rilevanza, siano preceduti da un tentativo di conciliazione.
2. Entro cinque giorni dalla richiesta scritta di una delle parti, viene convocata una riunione per espletare il tentativo di conciliazione che dovrà concludersi entro 15 giorni dalla prima convocazione.
3. Le parti contraenti durante l'espletamento del tentativo di riconciliazione non intraprenderanno alcuna iniziativa prima che detto tentativo si sia concluso.

ART.27 – SERVIZI ESSENZIALI

1. Si conferma il pieno rispetto delle Norme di Garanzia dei Servizi pubblici essenziali allegata all'attuale CCNL di comparto, Il personale che non aderisce allo sciopero dovrà essere presente in sede, sin dall'inizio dell'orario di lavoro, per svolgere la normale attività lavorativa di propria competenza e informare il pubblico, eventualmente presente in sede, che determinati servizi, se di competenza di dipendenti che hanno aderito allo sciopero, al momento non verranno prestati.
2. L'Amministrazione, in caso di proclamazione di sciopero, ha l'obbligo di informare preventivamente il pubblico, nei modi ritenuti più efficaci ed opportuni, che non potranno essere garantiti i normali servizi.

